

**Votazione popolare
del 16 maggio 2004
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 11^a revisione dell'AVS**
- 2 Aumento dell'imposta
sul valore aggiunto
in favore dell'AVS/AI**
- 3 Pacchetto fiscale**



Su che cosa si vota?

11^a revisione dell'AVS

Consiglio federale e Parlamento intendono garantire le prestazioni dell'AVS nonostante l'evoluzione demografica. L'11^a revisione dell'AVS prevede a tal fine risparmi mirati che, insieme agli introiti supplementari derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, consentiranno di garantire il finanziamento dell'AVS prevedibilmente fino al 2015. Contro l'11^a revisione dell'AVS è stato lanciato il referendum.

**Primo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 4–13
Testo in votazione	pagine 24–43

Aumento dell'imposta sul valore aggiunto in favore dell'AVS/AI

L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto fornirà all'AVS e all'assicurazione invalidità (AI) le risorse necessarie per garantire il loro finanziamento a media scadenza. Il presente progetto completa i risparmi mirati previsti nell'ambito dell'AVS (11^a revisione) e dell'AI. È sottoposto al voto poiché implica una modifica della Costituzione federale.

**Secondo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 4–13
Testo in votazione	pagine 44–45

Pacchetto fiscale

Consiglio federale e Parlamento propongono un pacchetto fiscale che prevede sgravi in tre settori: l'imposizione dei coniugi e delle famiglie, l'imposizione della proprietà abitativa e le tasse di bollo. Contro questo pacchetto il referendum è stato lanciato sia dai Cantoni sia dal Popolo.

**Terzo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 14–23
Testo in votazione	pagine 46–63

11^a revisione dell'AVS

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 3 ottobre 2003
della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (**11^a revisione dell'AVS**)?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
la revisione di legge.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 109 voti
contro 73, il Consiglio degli Stati con 34 contro 9.

Finanziamento dell'AVS mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 3 ottobre 2003
relativo al **finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento
delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto?**

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
la revisione della Costituzione.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 130 voti
contro 43, il Consiglio degli Stati con 35 contro 2.

L'essenziale in breve

L'AVS e l'AI sono le nostre due principali assicurazioni sociali e lo devono rimanere anche in futuro. Consiglio federale e Parlamento hanno pertanto messo a punto una strategia equilibrata per garantire il loro finanziamento. Per preservare le prestazioni delle nostre opere sociali è necessario agire in fretta e in maniera mirata sia sul fronte delle spese, per mezzo dell'11^a revisione dell'AVS, sia su quello degli introiti, aumentando l'imposta sul valore aggiunto.

Un pacchetto
globale per
garantire
l'AVS e l'AI

Il finanziamento dell'AVS è per il momento ancora garantito. Si impongono tuttavia provvedimenti mirati, poiché in seguito all'aumento della speranza di vita e alla diminuzione del tasso di natalità un numero sempre minore di contribuenti deve finanziare un numero crescente di rendite. Senza interventi mirati si prevede che le riserve dell'AVS si ridurranno fortemente a partire dal 2010 e si esauriranno nel giro di alcuni anni. La situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità è dal canto suo precaria già oggi, poiché il numero di rendite aumenta costantemente. È necessario porre un freno all'impennata dell'indebitamento e all'aumento degli interessi passivi dell'AI.

Agire
tempestivamente

L'**11^a revisione dell'AVS** comporterà un miglioramento durevole dei conti dell'AVS pari a circa 925 milioni di franchi all'anno. Essa prevede tre misure principali: l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne (65 anni), modifiche nell'ambito delle rendite vedovili e per orfani, nonché l'adeguamento delle rendite al rincaro a scadenza triennale invece che biennale. La 4^a revisione dell'AI, in vigore dall'inizio di quest'anno, consentirà pure di realizzare risparmi considerevoli, dell'ordine di 200 milioni di franchi.

Una boccata
d'ossigeno per i
conti dell'AVS

I risparmi però non bastano, occorre anche aumentare gli introiti. Votiamo pertanto anche sull'aumento dell'**imposta sul valore aggiunto**. Essa sarà aumentata di 0,8 punti percentuali per l'assicurazione invalidità a partire dal 2005 e di

Introiti supple-
mentari grazie
all'imposta sul
valore aggiunto

1 punto percentuale per l'AVS, al più presto a partire dal 2009, a seconda dei bisogni. L'aumento del tasso destinato all'AVS deve essere approvato dal Parlamento.

Contro l'11^a revisione dell'AVS è stato lanciato il referendum. Gli avversari della riforma ritengono che le misure proposte sono inutili, penalizzano le donne e sono sinonimo di uno smantellamento sociale. In Parlamento una minoranza si è espressa contro l'imposta «di riserva» rappresentata dall'aumento dell'IVA, sottolineando la necessità di intervenire più energicamente sulle spese.

Consiglio federale e Parlamento sostengono questa strategia equilibrata. Le misure contenute nell'11^a revisione dell'AVS sono necessarie, insieme all'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, per garantire il finanziamento dell'AVS e dell'AI ed evitare una riduzione generale delle prestazioni.

Voci discordanti

Posizione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Il doppio sì,
all'11^a revisione
dell'AVS
e all'aumento
dell'IVA,
significa:

- rendite AVS sicure fino al 2015
- un'assicurazione invalidità equilibrata e solida nel tempo



Due progetti – un obiettivo

L'11^a revisione dell'AVS e il progetto volto ad aumentare gli introiti dell'imposta sul valore aggiunto destinati all'AVS e all'AI hanno un obiettivo comune: garantire il primo pilastro della nostra assicurazione sociale. Misure mirate si impongono, poiché l'evoluzione demografica mette in pericolo il finanziamento dell'AVS a media scadenza, mentre quello dell'assicurazione invalidità è già oggi precario a causa dell'aumento del numero di rendite.

Tutta la popolazione è assicurata all'AVS. Siccome le rendite AVS sono finanziate in ampia misura per mezzo dei contributi delle persone attive e dei datori di lavoro, la situazione finanziaria dell'assicurazione dipende dal rapporto esistente tra il numero di persone contribuenti e quello di pensionati dei quali occorre finanziare le rendite.

Il finanziamento
dell'AVS
è in pericolo

Questo rapporto va via via peggiorando. Nel 1970 vi erano 4,6 persone contribuenti per ogni beneficiario di rendita. Nel 2002 erano scese a 3,6 mentre nel 2035 saranno soltanto 2,3. La speranza di vita dei sessantacinquenni aumenta, mentre il tasso di natalità è diminuito.

Ripercussioni demografiche sull'AVS:		1970	2002	2035
Numero di persone contribuenti per beneficiario di una rendita AVS		4,6	3,6	2,3
Speranza di vita dei sessantacinquenni (in anni):	Uomini	13,3	16,9	18,0
	Donne	16,3	20,9	22,2
Numero di figli per donna (media)		2,1	1,4	1,6

L'assicurazione invalidità protegge l'intera popolazione da un'eventuale perdita di guadagno dovuta a danni alla salute. Nel 1990 vi erano tre beneficiari di una rendita AI su 100 persone in età lavorativa; oggi ve ne sono già cinque. Questo fenomeno è riconducibile segnatamente all'evoluzione del mercato del lavoro, sempre più esigente, all'aumento delle incapacità al guadagno di lunga durata dovute a malattie psichiche nonché all'invecchiamento delle persone attive.

Il numero di
invalidi aumenta

L'11^a revisione dell'AVS in dettaglio

L'11^a revisione dell'AVS prevede una serie di misure che consentiranno di ottenere risparmi scaglionati nell'ambito delle prestazioni. Complessivamente i conti dell'AVS beneficeranno di uno sgravio durevole di circa 925 milioni di franchi all'anno.

Nel 2009 l'età di pensionamento delle donne passerà da 64 a 65 anni e coinciderà pertanto con quella degli uomini. In tal modo sarà possibile risparmiare 445 milioni di franchi all'anno.

Nel contempo saranno introdotte nuove possibilità riguardanti l'età flessibile di pensionamento. Le donne e gli uomini potranno riscuotere la mezza rendita di vecchiaia dopo il compimento dei 59 anni e la rendita intera dopo il compimento dei 62 anni. L'aumento della durata di riscossione sarà tuttavia compensata da una riduzione delle rendite. Come soluzione transitoria, le donne nate tra il 1948 e il 1952 beneficeranno di un anticipo della rendita a condizioni più favorevoli; il costo di questa misura ammonterà provvisoriamente a circa 145 milioni di franchi all'anno.

In futuro le rendite vedovili saranno progressivamente ridotte dall'80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia. Contemporaneamente le rendite per orfani saranno aumentate dal 40 al 60 per cento. Per le famiglie con più figli vi sarà quindi un miglioramento. Le vedove senza figli riceveranno un'indennità unica equivalente a una rendita vedovile annua. Queste misure saranno applicate al termine di un periodo transitorio generoso di 13–15 anni. I diritti alle rendite nati in precedenza rimangono invariati. A lunga scadenza i risparmi ammonteranno a 250 milioni di franchi all'anno.

Le rendite AVS verranno adeguate all'evoluzione dei salari e dei prezzi non più a scadenza biennale bensì soltanto a scadenza triennale. In caso di rincaro importante, le rendite potranno però essere adeguate più rapidamente. Questa misura consentirà di risparmiare 150 milioni di franchi all'anno.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età di pensionamento beneficiano attualmente di una «franchigia» di 1400 franchi al mese sui quali non devono versare contributi. Questa franchigia sarà soppressa, il che permetterà all'AVS di fruire di introiti supplementari pari a circa 200 milioni di franchi, 120 milioni dei quali saranno destinati a migliorare le rendite dei pensionati attivi che normalmente non avrebbero diritto a una rendita massima.

Età di pensionamento
uguale per tutti

Età flessibile
di pensionamento

Miglioramenti
nelle rendite per
orfani, risparmi
nel caso delle
vedove senza figli

Adeguamento
triennale delle
rendite al rincaro

Partecipazione
dei pensionati che
svolgono un'attività
lucrativa

L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto in dettaglio

Il progetto prevede di modificare la Costituzione federale affinché sia possibile aumentare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto se necessario per garantire il finanziamento dell'AVS. Per l'assicurazione invalidità (AI) la necessità si manifesta già oggi:

- per l'AI l'IVA sarà aumentata di 0,8 punti a partire dal 2005; questo permetterà di destinare all'AI circa 2,3 miliardi di franchi all'anno;
- per garantire il finanziamento dell'AVS, sarà possibile aumentare l'IVA di 1 punto percentuale; questo equivale a circa 2,9 miliardi di franchi all'anno. Il Consiglio federale proporrà l'aumento al Parlamento soltanto se indispensabile per finanziare l'AVS, prevedibilmente non prima del 2009. Contro la decisione del Parlamento potrà essere lanciato il referendum.

Gli introiti supplementari provenienti dall'IVA permetteranno, insieme ai risparmi mirati previsti dall'11^a revisione dell'AVS, di garantire il finanziamento dell'AVS fino al 2015. Per gli anni successivi le misure previste dalla 12^a revisione dell'AVS dovrebbero poi garantire un solido finanziamento.

L'assicurazione invalidità è deficitaria ormai da molti anni. Nel 2003 il suo indebitamento ammontava a 4,5 miliardi di franchi e dovrebbe superare i 6 miliardi alla fine del 2004. Se non si pone un freno al continuo aumento del disavanzo e degli interessi passivi, le prestazioni dell'assicurazione invalidità non potranno più essere finanziate al livello attuale. L'aumento dell'IVA permette di agire rapidamente e di fornire gli introiti supplementari indispensabili. Rinunciarvi significherebbe far aumentare a dismisura il disavanzo dell'AI e mettere in pericolo anche la solvibilità del Fondo AVS, una parte del quale è destinata a coprire il debito dell'assicurazione invalidità.

La 4^a revisione dell'AI, già in vigore, consentirà di risparmiare oltre 200 milioni di franchi all'anno. La 5^a revisione dell'AI, attualmente in preparazione, è volta a frenare l'aumento del numero di rendite nell'assicurazione invalidità. Verrà introdotto un sistema di individuazione precoce dell'incapacità al lavoro al fine di garantire il reinserimento professionale rapido delle persone interessate. Oltre alle altre misure previste, le rendite dovrebbero essere in un primo tempo concesse soltanto per una durata determinata.

Aumento dell'IVA
soltanto in caso
di necessità

Le rendite AVS
saranno garantite
fino al 2015

Contenere
il disavanzo
e gli interessi
passivi dell'AI

Misure di
risparmio efficaci
nell'ambito
dell'AI

Argomenti del Comitato referendario

« Giù le mani dall'AVS! – No allo smantellamento dell'AVS!

L'AVS, un esempio per altri Paesi

L'AVS è l'opera sociale più importante e meglio riuscita del nostro Paese. Dal mondo intero vengono specialisti per studiarla. La Svizzera può essere fiera della sua AVS. Niente giustifica il suo smantellamento.

Tra le persone anziane non vi è praticamente più povertà

Conformemente alla Costituzione, l'AVS deve coprire i bisogni vitali degli anziani. Nonostante questo obiettivo non sia ancora realizzato, l'AVS ha praticamente fatto sparire la povertà delle persone anziane. Questo è sicuramente positivo. Tuttavia, finché i bisogni vitali non saranno coperti, qualsiasi smantellamento dell'AVS è contrario alla Costituzione e alla volontà popolare.

I conti in attivo non rendono necessario uno smantellamento

Il finanziamento dell'AVS è garantito. Ricchi e poveri contribuiscono secondo i loro mezzi. Nonostante le prestazioni siano migliorate e il numero di beneficiari sia notevolmente aumentato, negli ultimi 30 anni non è mai stato necessario aumentare le aliquote dei contributi. L'AVS non è nelle cifre rosse, e non è pertanto necessario smantellarla.

L'11^a revisione dell'AVS causa uno smantellamento sociale di 872 milioni

L'11^a revisione dell'AVS è la prima revisione che prevede unicamente peggioramenti:

- l'età di pensionamento delle donne verrà aumentata;
- le rendite vedovili saranno ridotte, in parte addirittura abolite;
- le rendite saranno adeguate al rincaro e all'evoluzione dei salari soltanto ogni tre anni.

A farne le spese saranno principalmente le donne. Non saranno tuttavia risparmiati da questi peggioramenti nemmeno gli uomini, i pensionati e i beneficiari di un'assicurazione invalidità. L'11^a revisione dell'AVS è soltanto un progetto di smantellamento. Gli assicurati perderebbero 872 milioni di franchi in prestazioni.

La demografia è soltanto un alibi

I fautori motivano lo smantellamento sociale adducendo l'evoluzione demografica: il numero delle persone anziane continua ad aumentare. Quest'evoluzione è nota da quando l'AVS esiste, e nessuno la contesta. Nessuno può però neppure negare che il progresso economico ha sempre permesso di coprire i costi dell'invecchiamento. L'aumento del numero delle persone anziane non implica forzatamente che ci sia meno denaro per le rendite di vecchiaia, tanto più che la sicurezza del finanziamento potrà essere migliorata ulteriormente con un adeguamento moderato dell'imposta sul valore aggiunto.

Non permetteremo che l'AVS venga smantellata

Quasi ogni giorno giungono nuove notizie di progetti di smantellamento dell'AVS: pensionamento a 67 anni, fine dell'adeguamento delle rendite, versamento delle rendite soltanto ai bisognosi, privatizzazione dell'AVS, ecc. L'11^a revisione dell'AVS fa parte di questa politica di smantellamento. Soltanto votando NO riusciremo a mettere fine a questa tendenza una volta per tutte e potremo continuare ad essere fieri della nostra AVS. »

Parere del Consiglio federale

Per garantire il finanziamento dell'AVS e dell'AI a media scadenza, è necessario nel contempo frenare l'aumento delle spese e aumentare gli introiti. Questo doppio approccio permetterà di evitare una riduzione generale delle prestazioni e di ripartire l'onere finanziario su una base più ampia. Il Consiglio federale è favorevole ai due progetti soprattutto per i seguenti motivi:

Più si aspetterà a prendere misure tanto più grande sarà l'onere finanziario. È un dato di fatto che il numero delle rendite aumenta in modo vertiginoso rispetto al numero delle persone contribuenti. Sarebbe illusorio pensare che lo sviluppo economico compenserà l'aumento dei costi dell'AVS. Se oggi le finanze dell'AVS sono ancora in attivo, è anche perché l'IVA è già stata aumentata di 1 punto nel 1999. Un nuovo aumento dell'IVA si impone. Tuttavia, per non penalizzare troppo la popolazione e l'economia, è necessario agire anche sul fronte delle spese. Soltanto in questo modo gli interessi dei beneficiari di rendite attuali e futuri potranno essere tutelati.

Agire rapidamente
e pianificare
a lunga scadenza

Le misure previste dall'11^a revisione dell'AVS sono necessarie e sostenibili. Esse tengono conto del contesto sociale e saranno messe in atto in maniera progressiva. Grazie alla sinergia tra l'11^a revisione dell'AVS e l'aumento dell'IVA, i cittadini potranno contare su rendite garantite a lunga scadenza.

Risparmi
sostenibili nell'AVS

L'IVA dev'essere imperativamente aumentata già a partire dal 2005 per porre un freno all'indebitamento dell'assicurazione invalidità. Sono inoltre previste altre misure efficaci per limitare l'aumento del numero delle rendite AI. Per quanto concerne l'AVS invece, è necessario prepararsi al futuro, affinché nessuno debba inquietarsi per la sua rendita. L'IVA sarà aumentata in favore dell'AVS soltanto se necessario, prevedibilmente non prima del 2009.

IVA: nessuna
imposta di riserva

L'onere finanziario dev'essere ripartito su una base possibilmente ampia. È pertanto preferibile aumentare l'IVA piuttosto che, ad esempio, le trattenute sui salari. Attraverso l'imposizione del consumo, i pensionati partecipano in tal modo al rafforzamento del primo pilastro. Inoltre, l'aumento dell'IVA grava meno sull'economia rispetto alle trattenute salariali.

Una ripartizione
equa dell'onere
finanziario

Una minoranza dei parlamentari si è opposta a un'imposta «di riserva» e si è espressa in favore di un intervento più rigoroso sul fronte delle spese prima di aumentare l'imposta sul valore aggiunto. Alcuni hanno proposto di utilizzare l'oro non più necessario alla Banca nazionale per la sua politica monetaria. Controversa è stata anche la quota della Confederazione agli introiti supplementari dell'IVA.

Voci discordanti
in Parlamento...

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento vogliono affrontare i problemi per tempo. Questo è indispensabile per preservare la fiducia dei cittadini nel futuro dell'AVS. Non si tratta di aumentare l'IVA «per far fronte ad ogni eventualità», poiché oggi gettiamo semplicemente le basi che consentiranno se necessario al Consiglio federale di proporre al Parlamento un aumento dell'IVA. A quel momento sarà sempre possibile lanciare un referendum. La vendita dell'oro della Banca nazionale permetterebbe al massimo di prorogare di poco l'aumento dell'IVA: il provento di 300 milioni di franchi (secondo la proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale) corrisponde all'1 per cento delle spese annue dell'AVS.

...e il parere
della
maggioranza

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare due volte sì: sì all'11^a revisione dell'AVS e sì all'aumento dell'imposta sul valore aggiunto in favore dell'AVS e dell'Al.

Pacchetto fiscale

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 20 giugno 2003
che modifica atti legislativi nel settore dell'**imposizione dei
coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà
abitativa e delle tasse di bollo?**

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
la revisione della legge.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 97 voti
contro 69, il Consiglio degli Stati con 30 contro 13.

L'essenziale in breve

Il pacchetto fiscale su cui siamo chiamati a votare intende modernizzare il nostro sistema fiscale e renderlo più equo. Prevede sgravi fiscali per ampie fasce della popolazione, con attenzione particolare alle esigenze delle famiglie.

Un sistema fiscale al passo coi tempi

Il pacchetto fiscale concerne i tre settori seguenti:

- **Imposizione dei coniugi e delle famiglie:** la discriminazione fiscale delle coppie sposate rispetto ai concubini, da tempo oggetto di critiche, sarà eliminata. Le famiglie con figli beneficeranno di sensibili deduzioni.
- **Imposizione della proprietà abitativa:** il nuovo sistema d'imposizione dell'alloggio comporta semplificazioni fiscali e sgravi mirati, che promuovono l'accesso alla proprietà abitativa e la manutenzione dei beni immobiliari.
- **Tasse di bollo:** gli adeguamenti introdotti urgentemente nel 1999 e nel 2001 nell'ambito della tassa di negoziazione sono precisati e integrati nel diritto ordinario. La piazza finanziaria svizzera sarà più competitiva.

Sgravi per coniugi e famiglie

Nuovo sistema d'imposizione della proprietà abitativa

Una piazza finanziaria più competitiva

Undici Cantoni e un Comitato referendario hanno domandato il referendum. I Cantoni che hanno domandato il referendum contestano le misure previste in ambito di imposizione della proprietà abitativa, soprattutto a causa del netto calo degli introiti fiscali che esse comporterebbero per i Cantoni e i Comuni. Dal canto suo, il Comitato referendario afferma in particolare che il pacchetto fiscale profitta complessivamente solo ai ricchi, mentre i suoi costi sono addossati a tutta la collettività.

Critiche principali dei fautori del referendum

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento approvano questa riforma, segnatamente perché apporta i correttivi tanto attesi nell'imposizione della famiglia. Ritengono inoltre che gli sgravi fiscali previsti possono stimolare il consumo e quindi contribuire al rilancio dell'economia.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Votiamo su una revisione legislativa che concerne tre aspetti: la riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, il nuovo sistema d'imposizione della proprietà abitativa e la revisione delle tasse di bollo.

Imposizione dei coniugi e delle famiglie

Oggi, a parità di reddito, una coppia sposata paga più imposte federali dirette rispetto a una coppia di concubini. La riforma intende correggere tale ingiustizia. Il principio dello splitting parziale permette di frenare nettamente la progressività delle imposte. L'onere fiscale delle famiglie con figli sarà alleviato grazie a un aumento degli importi deducibili o all'introduzione di nuove deduzioni.

Capisaldi
della riforma

Esempi di sgravi a favore di coniugi con doppio reddito e con due figli*:

Reddito lordo in franchi	Importo dell'imposta prima della riforma, in franchi	Importo dell'imposta dopo la riforma, in franchi	Riduzione dell'onere fiscale in %
fino a 60 000	0	0	
70 000	99	0	– 100,0%
80 000	187	0	– 100,0%
90 000	360	51	– 85,7%
100 000	624	131	– 78,9%
150 000	2702	1326	– 50,9%
200 000	7336	3745	– 48,9%

Grazie a questa riforma, l'onere dell'imposta federale diretta sulle famiglie monoparentali e sulle coppie sposate con o senza figli diminuirà complessivamente di più di 1,5 miliardi di franchi. Conformemente alla chiave di ripartizione di tale imposta, il 70 per cento dello sgravio sarà a carico della Confederazione e il 30 per cento a carico dei Cantoni. A livello federale, le nuove disposizioni entreranno in vigore nel 2005. Entro il 2010 al più tardi, anche i Cantoni che non l'hanno

Sgravio fiscale
ed entrata
in vigore

ancora applicato, dovranno adottare il principio dello splitting. I Cantoni dovranno inoltre recepire nel loro diritto fiscale le deduzioni per le spese di custodia dei figli e per i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria. Infine, il minimo vitale sarà esente da imposta. I Cantoni fautori del referendum ipotizzano un calo del gettito fiscale dei Cantoni e dei Comuni di circa un miliardo di franchi.

Confronto delle deduzioni possibili nell'imposta federale diretta*:

Deduzioni	Diritto vigente	Nuovo diritto
Deduzione personale	Nessuna deduzione	1400 franchi (2800 franchi per i coniugi)
Deduzione in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi	7000 franchi al massimo	Abolita in virtù dello splitting parziale
Deduzione per spese di custo- dia (per figli fino a 16 anni)	Nessuna deduzione	7000 franchi al massimo per figlio
Deduzione per ogni figlio minorenne o in formazione	5600 franchi	9300 franchi
Deduzione per premi dell'assicurazione malattie	Deduzione per premi dell'assicu- razione malattie e interessi su capitali di risparmio: 1500 franchi (persone sole), 3100 franchi (coniugi), 700 franchi (per ogni figlio minorenne o in formazione)	Deduzione per premi dell'assicu- razione malattie obbligatoria; l'importo massimo della deduzione dipende dalla media dei premi cantionali (base 2004: 2200–4800 franchi per adulto e 560–1250 franchi per figlio).
Deduzione per persona sola	Nessuna deduzione	11000 franchi (deduzione per economia domestica)
Deduzioni per famiglie monoparentali	Nessuna deduzione; l'imposizione è tuttavia effettuata secondo l'aliquota applicabile ai coniugi	Imposizione secondo tariffa unitaria con due nuove deduzioni: • 11000 franchi (per economia domestica); • deduzione del 3% del reddito netto, ma al massimo 5500 franchi

* Le cifre non tengono conto della compensazione della progressione a freddo.

Imposizione della proprietà abitativa

L'imposizione dell'alloggio abitato dal proprietario, il cosiddetto valore locativo, sarà abolita. In compenso, gli interessi ipotecari passivi su tale proprietà e le spese di manutenzione non saranno in linea di principio più deducibili. Per promuovere l'accesso alla proprietà dell'alloggio saranno tuttavia introdotte due misure collaterali:

- durante i primi cinque anni i nuovi proprietari potranno dedurre gli interessi ipotecari passivi relativi al loro alloggio principale, in ragione di un massimo di 7500 franchi per le persone sole e di un massimo di 15000 franchi per i coniugi. Nei cinque anni successivi, gli importi massimi deducibili diminuiscono annualmente del 20 per cento;
- le spese di manutenzione dell'alloggio principale superiori a 4000 franchi sono deducibili.

Capisaldi
del nuovo sistema

Oltre alle attuali possibilità di risparmio nell'ambito del 2° pilastro e del pilastro 3a, il pacchetto fiscale introduce una nuova forma di risparmio edilizio per le persone fino a 45 anni. Per dieci anni si potranno depositare fino a 12000 franchi all'anno (i coniugi 24000 franchi) su un conto di risparmio destinato alla costruzione o all'acquisto del proprio alloggio e dedurre dal reddito imponibile gli importi versati. Questo capitale non sarà imposto come reddito neppure al momento in cui sarà impiegato per finanziare l'acquisto dell'alloggio principale.

Modello
supplementare
di risparmio
per l'alloggio

La riforma comporta per la sola imposta federale diretta una diminuzione del gettito fiscale di 480 milioni di franchi (base: 1997). Conformemente alla chiave di ripartizione dell'imposta federale diretta, il 70 per cento di tale contrazione di introiti sarà a carico della Confederazione e il 30 per cento a carico dei Cantoni. L'entrata in vigore è prevista nel 2008. Il nuovo sistema dovrà essere introdotto anche dai Cantoni, il che genererà per i Cantoni e i Comuni ulteriori diminuzioni del gettito fiscale che i Cantoni fautori del referendum stimano a circa un miliardo di franchi.

Diminuzione
del gettito ed
entrata in vigore

Tasse di bollo

Le tasse di bollo federali gravano l'acquisto e la vendita di titoli. Per evitare un esodo degli affari e dei posti di lavoro all'estero, la tassa di bollo sulla negoziazione di titoli è già stata oggetto di due revisioni urgenti. Sono stati tra l'altro esentati i fondi d'investimento svizzeri e gli investitori istituzionali stranieri. Queste misure sono già in vigore e nel 2005 dovrebbero essere integrate nel diritto ordinario. Vi si aggiunge ora l'esenzione delle società straniere i cui titoli sono quotati in una borsa riconosciuta, come pure delle società consolidate del loro gruppo domiciliate all'estero (cosiddette «corporates»), lo sgravio del commercio con banche estere e l'innalzamento da 250 000 a un milione di franchi della franchigia della tassa di bollo sull'emissione di titoli. La diminuzione degli introiti legata a questo elemento del pacchetto fiscale è stimata complessivamente a 310 milioni di franchi, di cui la parte più cospicua (240 milioni) è già effettiva vista l'entrata in vigore delle misure urgenti nel 1999 e nel 2001.

Revisione
delle tasse
di bollo

Pacchetto fiscale e progressione a freddo

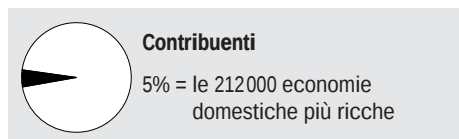
Al momento della stampa delle presenti spiegazioni la questione della compensazione della progressione a freddo non era ancora stata oggetto di una decisione definitiva. In un messaggio al Parlamento il Consiglio federale ha proposto di adeguare, con effetto dal periodo fiscale 2007, le tariffe e le deduzioni applicabili all'imposizione dei coniugi e delle famiglie al rincaro accumulato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004, stimato al 6,5 per cento. Per la Confederazione e i Cantoni ne risulterebbe un'ulteriore diminuzione del gettito fiscale. Le relative deliberazioni parlamentari non erano ancora concluse al momento della stampa delle presenti spiegazioni sulle votazioni. La modifica legislativa proposta sottostà comunque al referendum facoltativo.

Gli argomenti del Comitato referendario (Popolo)

« Regali fiscali per i ricchi, oneri più elevati per gli altri

Finora in Svizzera si è applicato il principio della tassazione dei contribuenti in funzione del loro reddito. Il pacchetto fiscale capovolge questo principio, concedendo sgravi fiscali considerevoli alle economie domestiche con un reddito annuo lordo superiore ai 150 000 franchi e ai proprietari di ville. I contribuenti medi saranno invece oberati con oneri crescenti.

- Una coppia con 2 figli e un reddito annuo di 70 000 franchi beneficerà di uno sgravio fiscale di 99 franchi, mentre una coppia con un reddito annuo di 200 000 franchi otterrà una riduzione di 3591 franchi.
- Gli sgravi saranno concessi a chi non ne ha bisogno: il 5% dei contribuenti beneficeranno del 61% delle riduzioni. È ingiusto.



Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni

Risparmi a scapito della collettività

Con il pacchetto fiscale gli enti pubblici subiranno una perdita di 4,4 miliardi di franchi annui. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni saranno pertanto costretti a ridurre gradualmente le loro prestazioni in favore della collettività. Le scuole, gli ospedali, i trasporti pubblici, le rendite sono i settori nei quali lo Stato ridurrà i suoi contributi e aumenterà il costo delle sue prestazioni. Mentre per i contribuenti medi tutto diventerà più caro, i ricchi pagheranno meno tasse a scapito della collettività.

Persino il Consiglio federale non è soddisfatto del pacchetto fiscale

Il pacchetto fiscale è eccessivo. L'ex ministro delle finanze Villiger aveva più volte messo in guardia il Parlamento affinché non calcasse troppo la mano. Anche il Consiglio federale giudica eccessive le deduzioni ingiustificate nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa. Non vi è però alcuna garanzia che vi sarà una correzione. Inoltre, all'ultimo momento, si vuole imporre una soluzione alla meno peggio alla questione della compensazione della progressione a freddo (rincaro). La prudenza impone pertanto di respingere questo pacchetto fiscale eccessivo.

Aprire la strada a una riforma fiscale migliore

Un NO al pacchetto fiscale apre la strada a una riforma fiscale che preveda:

- sgravi fiscali mirati per le famiglie con reddito basso e medio,
- sgravi fiscali mirati per i proprietari di abitazioni con reddito modesto

Comitato contro un pacchetto fiscale ingiusto ed eccessivo, Waisenhausplatz 21, 3011 Berna. www.steuergerechtigkeit.ch »

Gli argomenti del Comitato referendario (Cantoni)

« Un pacchetto fiscale anticostituzionale e ingiusto

Per la prima volta nella storia della Svizzera un referendum dei Cantoni è formalmente riuscito. 19 governi cantonali si sono pronunciati a favore del referendum contro il pacchetto fiscale e 11 Cantoni lo hanno domandato. Fortemente penalizzati dal conseguente netto calo di introiti fiscali, anche i Comuni partecipano al comitato referendario. Nelle file di quest'ultimo militano inoltre affermate personalità attive nei governi e nei parlamenti a livello cantonale, comunale e federale.

Un'ingerenza della Confederazione negli affari dei Cantoni e dei Comuni

Con il pacchetto fiscale la Confederazione interviene nella politica fiscale cantonale e comunale, ciò che non le compete. Oltre alle misure di risparmio già decise, la maggior parte dei Cantoni e dei Comuni dovrà effettuare ulteriori tagli (sussidi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie, formazione, sanità, assistenza sociale, trasporti pubblici, ambiente ecc.) o addirittura aumentare le imposte. Per il contribuente (ceto medio e persone con reddito basso) il pacchetto fiscale non comporterà alcun alleggerimento dell'onere fiscale o comunque soltanto sgravi minimi.

Netto calo degli introiti fiscali

I Cantoni e i Comuni dovranno far fronte a un netto calo del gettito fiscale: complessivamente 2,5 miliardi di franchi all'anno. Zurigo perderebbe annualmente 465 milioni, Berna 337, Vaud 253, Basilea-Città 149, Ginevra 142, Lucerna 140, Grigioni 134, Vallese 122, San Gallo 121, Argovia 116 e gli altri Cantoni e Comuni insieme ulteriori 567 milioni. Come se non bastasse, con i programmi di sgravio la Confederazione riversa altri costi sui Cantoni e sui Comuni.

L'imposizione della proprietà abitativa anticostituzionale e iniqua

La riforma dell'imposizione della proprietà d'abitazione, che oltrepassa ogni ragionevole misura, va pure respinta. La riforma viola il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Ignora inoltre il criterio fondamentale dell'imposizione in base alle capacità economiche del contribuente: ciò è altrettanto anticostituzionale e iniquo.

In sostanza: un autogol fiscale

Il pacchetto fiscale promette sgravi fiscali sulle spalle dei Cantoni e dei Comuni, ma non ha conseguenze positive per tutti i cittadini. La conseguenza sarà un aumento delle imposte cantonali e comunali oppure uno smantellamento delle prestazioni dello Stato. Votando no al pacchetto fiscale si evita questo autogol fiscale.

Comitato «No al pacchetto fiscale – no all'autogol fiscale»
www.Nein-zum-Steuerpaket.ch »

Parere del Consiglio federale

Il pacchetto fiscale rende più equa l'imposizione dei coniugi e delle famiglie e introduce sgravi fiscali importanti che andranno a profitto anche dell'economia. Semplifica l'imposizione dell'alloggio e promuove la proprietà abitativa. Gli adeguamenti previsti in ambito di tasse di bollo rafforzano la competitività della nostra piazza finanziaria. Il Consiglio federale approva il pacchetto fiscale in particolare per i tre motivi seguenti:

Elemento essenziale di un insieme di misure, il pacchetto fiscale si inserisce nel programma generale di riforme e di rilancio del Consiglio federale. Gli sgravi fiscali servono tra l'altro a rilanciare il consumo e di conseguenza l'economia. Anche le nuove disposizioni nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa consentiranno di aumentare gli investimenti e di favorire l'accesso alla proprietà grazie alla diminuzione della pressione fiscale.

Contesto
economico
e finanziario

È ora di eliminare la criticata discriminazione fiscale delle coppie sposate rispetto ai concubini. Grazie al pacchetto fiscale i coniugi pagheranno meno imposte. Sposarsi non significherà più dover pagare più tasse. La Confederazione armonizza in tal modo la sua legislazione fiscale con quella dei Cantoni, istituendo una maggiore equità in questo settore, come viene chiesto ormai da molti anni.

Una più equa
imposizione
dei coniugi

Con l'aumento sensibile della deduzione per figli e l'introduzione di una deduzione per spese di custodia, il pacchetto fiscale tiene conto dell'aumento costante degli oneri delle famiglie. La nuova deduzione per i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria contribuirà anch'essa a ridurre l'onere fiscale delle famiglie.

Sgravi
nell'imposizione
delle famiglie

Le affermazioni del Comitato referendario secondo cui le misure fiscali previste andrebbero soprattutto a beneficio dei ricchi non sono esatte. In un contesto economico difficile

Gli argomenti del
Comitato referendario
non sono convincenti

queste misure diminuiranno al contrario l'onere fiscale di un grande numero di contribuenti. La quota delle persone che non saranno più assoggettate all'imposta federale diretta passerà dal 20 al 37 per cento.

La revisione sopprime la contestata imposizione del valore locativo dell'alloggio abitato dal proprietario, introducendo al suo posto un sistema semplificato. Cesseranno in tal modo le diatribe permanenti tra fisco e contribuenti. Inoltre il sistema fiscale non inciterà più i proprietari a indebitarsi. Il progetto attua un mandato costituzionale del 1972 secondo il quale lo Stato deve incoraggiare l'accesso alla proprietà dell'alloggio. Se pensiamo che in Svizzera soltanto un terzo della popolazione è proprietario della propria abitazione, è ovvia la necessità d'intervento.

Soppressione
del contestato
valore locativo

Pur approvando il pacchetto fiscale, il Consiglio federale comprende le obiezioni avanzate dai Cantoni per quanto concerne gli aspetti costituzionali, federalistici e finanziari della riforma dell'imposizione della proprietà abitativa. Il Parlamento è andato ben oltre le proposte del Consiglio federale, segnatamente nel caso delle deduzioni per le spese di manutenzione e per gli interessi passivi e delle misure in materia di risparmio immobiliare. In caso di accettazione del pacchetto fiscale, il Consiglio federale sosterrà pertanto gli interventi costruttivi volti a modificare misure d'accompagnamento troppo ampie nell'ambito della proprietà abitativa. Per questo c'è tempo a sufficienza, poiché la riforma entrerà in vigore soltanto nel 2008.

Comprensione
per la posizione
dei Cantoni

Gli adeguamenti nell'ambito delle tasse di bollo non sono del tutto nuovi. Adottati nell'ambito di misure urgenti, la maggior parte di essi è già in vigore. Il settore finanziario è un pilastro della nostra economia. Gli adeguamenti proposti intendono garantire che la Svizzera continui ad essere un centro finanziario attrattivo e competitivo.

Preservare
la competitività
della piazza
finanziaria
svizzera

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il pacchetto fiscale.



Testo in votazione

Legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

(11^a revisione dell'AVS)

Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale³;

...

Art. 1a cpv. 2 lett. c e cpv. 6

² Non sono assicurati:

- c. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, i dipendenti che non hanno un datore di lavoro tenuto a versare contributi e le persone senza attività lucrativa, per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁶ Per determinate attività il Consiglio federale può disporre che persone con domicilio all'estero le quali svolgono una di queste attività in Svizzera per un periodo di tempo relativamente breve siano esonerate, su loro richiesta, dall'obbligo assicurativo.

Art. 2 cpv. 4 e 5

⁴ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 706 franchi all'anno.

¹ FF 2000 1651

² RS 831.10

³ Questa disposizione corrisponde agli art. 111–113 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

⁵ Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo commisurato alle loro condizioni sociali. Il contributo minimo ammonta a 706 franchi all'anno. I contributi sono graduati allo stesso modo di quelli di cui all'articolo 10 capoversi 1^{bis} e 1^{ter}.

Art. 3 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 4

¹ ... Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino:

- a. alla fine del mese in cui compiono i 65 anni; oppure
- b. alla fine del mese che precede quello in cui ricevono anticipatamente la rendita intera di vecchiaia.

⁴ Il capoverso 3 si applica anche durante l'intero anno civile in cui il matrimonio è contratto oppure è sciolto.

Art. 4 cpv. 2

² Il Consiglio federale può escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero.

Art. 5 cpv. 3 lett. b e cpv. 5

³ Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui essi compiono i 65 anni.

⁵ Abrogato

Art. 6 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Se il salario determinante è inferiore a 50 700 franchi all'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 7 3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che collaborano nell'azienda agricola.

Art. 8 Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente

1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 50 700 franchi, ma è almeno di 8500 franchi all'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

² Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è di 8400 franchi o inferiore, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 353 franchi all'anno, salvo se ha già pagato questo importo sul suo salario determinante. In questo caso può chiedere che l'importo sia riscosso secondo l'aliquota più bassa della tavola scalare.



³ Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su un reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, fino a concorrenza della rendita mensile massima di vecchiaia, siano prelevati soltanto su richiesta dell'assicurato.

Art. 9^{bis} Adeguamento del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} i limiti della tavola scalare di cui agli articoli 6 e 8 nonché il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

Art. 10 cpv. 1–1^{quater}, 2 e 2^{bis}

¹ Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi secondo le loro condizioni sociali. Tali condizioni sono determinate sulla base della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita, convertito in sostanza con il fattore 20. Per le persone coniugate si tiene conto della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita di entrambi i coniugi.

^{1bis} Sulla sostanza sono riscossi i seguenti contributi:

- a. sulla parte della sostanza al di sotto del limite inferiore di cui al capoverso 1^{ter}, il contributo minimo di 353 franchi;
- b. sulla parte della sostanza compresa fra il limite inferiore e il limite superiore di cui al capoverso 1^{ter}, un contributo supplementare pari al 5,6 per cento del reddito della sostanza;
- c. sulla parte della sostanza al di sopra del limite superiore di cui al capoverso 1^{ter}, un contributo supplementare dell'8,4 per cento del reddito della sostanza.

^{1ter} Il reddito della sostanza è calcolato sulla base di un tasso d'interesse del 3 per cento. Il Consiglio federale stabilisce il limite inferiore e il limite superiore per l'applicazione delle aliquote di contribuzione secondo il capoverso 1^{bis}.

^{1quater} Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori al contributo minimo, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato, se questi non esercita durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

² Pagano il contributo minimo:

- a. gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al termine dell'anno civile nel quale compiono i 25 anni;
- b. le persone senza attività lucrativa che beneficiano del reddito minimo o di altre prestazioni dell'aiuto sociale statale;
- c. le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.

^{2bis} Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere che essi paghino contributi più elevati.

Titolo prima dell'art. 11

IV. Riduzione dei contributi

Art. 11 cpv. 2

² Il contributo minimo il cui pagamento costituisse un onere troppo grave per una persona assicurata obbligatoriamente è assunto dal Cantone di domicilio a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità da questo designata.

Art. 14 cpv. 5 e 6

⁵ Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.

⁶ Il Consiglio federale emana prescrizioni su una procedura di conteggio semplificata applicabile ai lavoratori occupati temporaneamente e ai lavoratori con bassi salari.

Art. 16 cpv. 1, primo e secondo periodo, cpv. 2, quarto periodo, e cpv. 3, secondo e terzo periodo

¹ I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione emanata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁴, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. ...

² ... L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. ...

³ ... In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPG⁴, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPG⁴, in un anno a contare dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.

Art. 18 cpv. 2^{bis} e 4

^{2bis} Nel caso di persone che hanno cambiato cittadinanza, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.

⁴ Salvo obblighi internazionali contrari, il Consiglio federale può subordinare il rimborso dei contributi AVS a favore di cittadini di altri Stati all'applicazione della reciprocità da parte del Paese d'origine. Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, a concludere convenzioni di reciprocità.

⁴ RS 830.1

⁵ RS 281.1



Art. 21 cpv. 1

¹ Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni.

Art. 23 cpv. 1 e 5

¹ Hanno diritto a una rendita vedovile le vedove e i vedovi che:

- a. al momento della vedovanza hanno uno o più figli; oppure
- b. prima della vedovanza avevano uno o più figli durante almeno 5 anni.

⁵ Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 24 Disposizioni particolari

¹ Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita vedovile se:

- a. al momento della vedovanza si occupavano di una persona che conferiva loro diritto ad accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29^{septies};
- b. prima della vedovanza si erano occupate durante almeno 5 anni di una persona che conferiva loro diritto ad accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29^{septies};
- c. al momento della vedovanza hanno raggiunto l'età di cui all'articolo 21.

² Le vedove hanno diritto a un'indennità d'importo pari a una rendita annua secondo l'articolo 36 capoverso 1 se non adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita vedovile secondo l'articolo 23 capoverso 1 o 24 capoverso 1, sempre che al momento della vedovanza avevano compiuto i 45 anni e il matrimonio era durato almeno 5 anni.

³ Oltre alle cause d'estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita vedovile si estingue quando l'ultimo figlio del vedovo ha compiuto i 18 anni.

Art. 24a Coniugi divorziati

¹ Alla morte dell'ex coniuge, le persone divorziate hanno diritto a una rendita vedovile se:

- a. hanno uno o più figli in comune con l'ex coniuge; e
- b. hanno diritto a una rendita a titolo di contributo di mantenimento ai sensi dell'articolo 126 capoverso 1 del Codice civile⁶.

² Sono equiparati ai figli ai sensi del capoverso 1:

- a. i figli dell'ex coniuge defunto che, al momento della morte di costui, vivono in comunione domestica con la persona divorziata e vengono da essa affiliati ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3;
- b. i figli elettivi ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3, affiliati durante il matrimonio comune, che, al momento della morte dell'ex coniuge, vivono in comunione domestica con la persona divorziata e vengono da essa adottati.

⁶ RS 210

³ Il diritto alla rendita si estingue con la morte o il passaggio a nuove nozze, ma in ogni caso con il venir meno del diritto al contributo di mantenimento ai sensi dell'articolo 126 capoverso 1 del Codice civile. Per l'uomo divorziato il diritto alla rendita si estingue anche allorché il più giovane dei figli avuti in comune con la ex moglie compie i 18 anni.

Art. 24b cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina il concorso tra indennità unica alla vedova e rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 29^{bis} cpv. 2, secondo periodo

² ... Disciplina gli effetti dei contributi e dei periodi di contributo successivi alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia.

Art. 29^{quinq} cpv. 4 lett. b, seconda parte

Abrogata

Art. 29^{septies} cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3, primo periodo

¹ Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente oppure di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, con un'invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. ...

³ Il Consiglio federale può precisare il criterio della raggiungibilità. ...

Art. 30 cpv. 1

¹ I redditi dell'attività lucrativa sono rivalutati di anno in anno in funzione dell'indice delle rendite di cui all'articolo 33^{ter}. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

Art. 30^{bis}, rubrica e primo periodo

Disposizioni per il calcolo delle rendite

Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale emana disposizioni vincolanti. ...

Art. 30^{ter} cpv. 3

³ Il reddito dei lavoratori soggetto all'obbligo di contribuzione è annotato nel conto individuale sotto l'anno in cui è stato versato. Il reddito è tuttavia annotato sotto l'anno al quale si riferisce se il lavoratore:

- a. non è più al servizio del datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
- b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno precedente per il quale è stato versato un importo inferiore al contributo minimo.



Art. 33^{ter} cpv. 1, 2 e 4

¹ Il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie, di regola ogni tre anni per l'inizio dell'anno civile, all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando un nuovo indice delle rendite su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo determinati dall'Ufficio federale di statistica.

⁴ Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito un aumento di oltre il 4 per cento rispetto allo stato dell'indice determinante per l'ultimo adeguamento delle rendite.

Art. 33^{quater} Finanziamento dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Se si profila che il Fondo di compensazione dell'AVS scenderà al di sotto del 70 per cento dell'importo corrispondente alle spese di un anno e se il finanziamento dell'adeguamento delle rendite previsto dall'articolo 33^{ter} non è garantito in altro modo, tale adeguamento presuppone che il popolo e i Cantoni approvino un aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto. I proventi ottenuti con tale aumento devono garantire il finanziamento dell'applicazione dell'articolo 33^{ter} per un periodo di almeno cinque anni. Se tale condizione non è adempiuta, il Consiglio federale propone di adeguare le rendite solo all'evoluzione dei prezzi.

Art. 36 5. Rendita vedovile

¹ La rendita vedovile ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

² Per le vedove che hanno raggiunto l'età di pensionamento di cui all'articolo 21, la rendita vedovile ammonta all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

³ La rendita vedovile delle persone divorziate è ridotta nella misura in cui supera l'importo degli alimenti stabilito nella sentenza di divorzio.

Art. 37 cpv. 1

¹ La rendita per orfani ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 39 Rinvio della rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare l'inizio della riscossione di metà o dell'intera rendita di 60 mesi al massimo. Durante tale periodo è possibile in qualunque momento revocare il rinvio a partire dall'inizio del mese successivo.

² Il passaggio dal rinvio della mezza rendita al rinvio della rendita intera è escluso. Il Consiglio federale può escludere il rinvio in determinati casi.

³ La rendita è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni non ricevute.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento per donne e uomini e disciplina la procedura.

Art. 40 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticipare la riscossione della mezza rendita dopo aver compiuto i 59 anni e della mezza rendita o della rendita intera dopo aver compiuto i 62 anni. L'anticipazione può tuttavia comprendere al massimo 36 rendite mensili intere; l'anticipazione di due mezz mensilità è equiparata a quella di una mensilità intera.

² L'importo della rendita è calcolato per il primo giorno del mese a partire dal quale la rendita è riscossa anticipatamente. Se si passa dall'anticipazione della mezza rendita all'anticipazione della rendita intera la rendita non viene nuovamente calcolata.

³ La riscossione anticipata si applica solo a prestazioni future e non ha effetto retroattivo. Il passaggio dall'anticipazione della rendita intera all'anticipazione della mezza rendita è escluso.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

Art. 40^{bis} Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia e, contemporaneamente, diritto a una rendita d'invalidità o vedovile

¹ Se i presupposti per una rendita dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiuti, dopo i 59 anni al posto della rendita d'invalidità è possibile anticipare la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia. Viene ridotta solo la parte della rendita di vecchiaia che supera l'importo della rendita d'invalidità che sarebbe dovuta senza l'anticipazione.

² Se i presupposti per una rendita vedovile sono adempiuti, dopo i 59 anni la persona vedova può, al posto della rendita per superstiti, anticipare la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia. La riduzione è applicata solo alla parte della rendita di vecchiaia che supera l'importo della rendita vedovile che sarebbe dovuta senza l'anticipazione.

Art. 40^{ter} Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

¹ La rendita è ridotta del controvalore attuariale delle prestazioni rimosse anticipatamente.

² Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione per donne e uomini e disciplina la procedura.

Art. 43^{bis} cpv. 1, secondo periodo

¹ ... La riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia è equiparata alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

Art. 44 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi

¹ Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.



² Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima intera sono versate in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA⁷ una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

Art. 52 Responsabilità

¹ Il datore di lavoro deve risarcire i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

² Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono subordinatamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, tutte rispondono solidalmente per il danno intero.

³ Le pretese di risarcimento si prescrivono se non sono fatte valere entro un anno dalla conoscenza del danno. In caso di fallimento il termine di un anno decorre dalla pubblicazione della graduatoria e dell'inventario o, in mancanza di essa, con l'interruzione del fallimento. In caso di concordato, esso decorre con la decisione. Le pretese di risarcimento si prescrivono in ogni caso allo scadere di cinque anni dal verificarsi del danno. Tuttavia, se il diritto penale prevede un termine più lungo, è applicabile quest'ultimo.

⁴ La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento dei danni mediante decisione formale.

⁵ In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA⁸, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

⁶ La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa.

Art. 87, terzo comma

...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare successivamente alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,

...

Art. 90 Notifica di sentenze e di dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.

⁷ RS 830.1

⁸ RS 830.1

Art. 102 cpv. 1 lett. e–g

¹ Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

- e. le entrate provenienti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e destinate all'assicurazione;
- f. i proventi delle riserve monetarie inutilizzate e liberate dalla Banca nazionale svizzera, per quanto non destinate ad altri scopi in virtù della Costituzione o della legge;
- g. il provento della tassa sulle case da gioco.

Art. 104 cpv. 1

¹ La Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dal prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate e dalla sua parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto riscossa a favore dell'assicurazione. Essa preleva il suo contributo dalla riserva di cui all'articolo 111.

Art. 107 cpv. 3

³ Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo corrispondente al 70 per cento delle uscite di un anno.

Art. 111

I proventi del prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate nonché la parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto riscossa a favore dell'assicurazione sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (11^a revisione dell'AVS)

a. Età di pensionamento delle donne

Fino al 31 dicembre 2008, per l'età di pensionamento delle donne si applica l'articolo 21 nel tenore del 7 ottobre 1994. Ciò vale per:

- a. il diritto alla rendita;
- b. la fine dell'obbligo contributivo di donne senza attività lucrativa o che lavorano nell'azienda del marito.

b. Riscossione anticipata della rendita

¹ Dall'entrata in vigore della presente modifica, gli uomini possono beneficiare della riscossione anticipata di 24 rendite mensili intere al massimo e le donne di 12 rendite mensili intere al massimo. Dal 1° gennaio 2005, gli uomini possono beneficiare della riscossione anticipata di 36 rendite mensili intere al massimo e le donne di 24 rendite mensili intere al massimo.



² Le rendite di vecchiaia anticipate delle donne nate fino al 1947 compreso sono ridotte al massimo del 3,4 per cento per anno di riscossione anticipata.

³ Le rendite di vecchiaia anticipate delle donne delle classi d'età 1948–1952 sono ridotte nel modo seguente:

- a. del 3,4 per cento, le prime 12 rendite intere mensili riscalte anticipatemente;
- b. secondo l'aliquota attuariale di riduzione, dalla 13^a alla 36^a rendita intera mensile riscossa anticipatamente.

⁴ Le persone che riscuotono una rendita anticipata di vecchiaia ridotta secondo le norme in vigore fino all'entrata in vigore della presente modifica beneficiano del tasso di riduzione previsto dalle nuove disposizioni. L'avente diritto riscuote la rendita che gli è più favorevole. La rendita con il nuovo tasso di riduzione è accordata al più presto a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme.

c. Rendite vedovili e per orfani

¹ Le rendite vedovili e per orfani il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS*) rimangono sottoposte al diritto anteriore.

² Se il diritto alla rendita è sorto il 1° gennaio ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS*) o successivamente, alle rendite vedovili e per orfani si applicano le seguenti aliquote percentuali:

Diritto sorto	Ammontare della rendita vedovile	Ammontare della rendita per orfani
	in per cento della corrispondente rendita di vecchiaia	
a. tra il 1° gennaio ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS</i>) e il 31 dicembre ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 5</i>)	80	40
b. tra il 1° gennaio ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 6</i>) e il 31 dicembre ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 8</i>)	75	45
c. tra il 1° gennaio ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 9</i>) e il 31 dicembre ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 11</i>)	70	50
d. tra il 1° gennaio ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 12</i>) e il 31 dicembre ... (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 14</i>)	65	55
e. il 1° gennaio ...0 (<i>anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 15</i>) o successivamente	60	60

³ Le donne che adempiono le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 2 hanno diritto:

- a. in caso di vedovanza prima del 1° gennaio ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 5*), invece dell'indennità unica, a una rendita vedovile pari all'80 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia;
- b. in caso di vedovanza tra il 1° gennaio ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 5*) e il 31 dicembre ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 12*), invece dell'indennità unica, a una rendita vedovile il cui importo, pari al 75 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia nel ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 5*), è ridotto annualmente di 5 punti percentuali fino a raggiungere il 40 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia nel ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 12*);
- c. in caso di vedovanza il 1° gennaio ... (*anno dell'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS + 13*) o successivamente, a un'indennità unica d'importo pari a una rendita annua ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1.

d. Coordinamento con la 1^a revisione della LPP

Se la modifica della LPP del 3 ottobre 2003 (1^a revisione della LPP)⁹ entra in vigore dopo la presente modifica legislativa (11^a revisione dell'AVS), il Consiglio federale adegua alle nuove circostanze l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13 LPP), l'aliquota di conversione (art. 14 LPP) e le aliquote degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP).

III

Per la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, il Consiglio federale è autorizzato a specificare nel testo delle disposizioni transitorie l'anno esatto d'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS.

IV

La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

V

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Decreto federale del 20 marzo 1998¹⁰ sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI

Art. 2 cpv. 1, 2, secondo periodo, e 3

Abrogati

2. Legge federale del 19 giugno 1959¹¹ sull'assicurazione per l'invalidità*

Art. 3 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La legge sull'AVS¹² è applicabile per analogia al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. Il contributo minimo per le persone assicurate obbligatoriamente è di 59 franchi all'anno e per quelle assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2 della legge sull'AVS di 118 franchi all'anno. I contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto fra la percentuale summenzionata e l'aliquota di contribuzione non ridotta secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9^{bis} di tale legge è applicabile per analogia.

^{1bis} Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo per le persone assicurate obbligatoriamente è di 59 franchi all'anno e per quelle assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2 della legge sull'AVS di 118 franchi all'anno. I contributi sono graduati allo stesso modo dei contributi secondo l'articolo 10 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} della legge sull'AVS. L'articolo 9^{bis} di tale legge è applicabile per analogia.

¹⁰ RS 641.203

¹¹ RS 831.20

* Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl) (errore formale).

¹² RS 831.10; FF 2003 5781

Art. 6 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Nel caso di persone che hanno cambiato cittadinanza, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della prestazione.

Art. 10 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Tale diritto si estingue al più tardi appena l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS¹³.

Art. 22 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... Il diritto si estingue al più tardi appena l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS¹⁴.

Art. 30 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS¹⁵ o muore.

Art. 42 cpv. 4

⁴ L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera secondo l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS¹⁶ o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Art. 78^{ter} Parte della Confederazione nel prodotto dell'IVA

Il 15 per cento del prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione per l'invalidità è accreditato di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione.

¹³ RS 831.10; FF 2003 5781

¹⁴ RS 831.10; FF 2003 5781

¹⁵ RS 831.10; FF 2003 5781

¹⁶ RS 831.10; FF 2003 5781



3. Legge federale del 19 marzo 1965¹⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 2b Vedove, vedovi e orfani

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2:

- a. le persone vedove;
- b. gli orfani che non hanno ancora compiuto i 18 anni. Per gli orfani ancora in formazione, l'articolo 25 capoverso 5 LAVS¹⁸ è applicabile per analogia.

Art. 3c cpv. 1 lett. d

¹ I redditi determinanti comprendono:

- d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. In caso di riscossione anticipata della rendita conformemente all'articolo 40 LAVS¹⁹, è computata la rendita intera al posto della mezza rendita versata;

4. Legge federale del 25 giugno 1982²⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 10 cpv. 2

² Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:

- a. è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13);
- b. è sciolto il rapporto di lavoro;
- c. non è più raggiunto il salario minimo;
- d. termina il diritto a indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.

Art. 13 Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al compimento dei 65 anni (età ordinaria di pensionamento). Si estingue con la morte.

Art. 13a Età flessibile di pensionamento

¹ L'assicurato può riscuotere anticipatamente l'intera o la mezza prestazione di vecchiaia dopo il compimento dei 59 anni.

² Per riscuotere anticipatamente l'intera prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve terminare il rapporto di lavoro. Per riscuotere anticipatamente la mezza prestazione di vecchiaia deve ridurre l'ultimo salario annuo (art. 7 cpv. 2) di almeno un terzo.

³ L'assicurato può rinviare la riscossione dell'intera o della mezza prestazione di vecchiaia fino ai 70 anni.

¹⁷ RS **831.30**

¹⁸ RS **831.10**; FF **2003** 5781

¹⁹ RS **831.10**; FF **2003** 5781

²⁰ RS **831.40**

⁴ In caso di rinvio della riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo secondo l'articolo 7 capoverso 2 deve ammontare ad almeno due terzi del salario annuo riscosso dall'assicurato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 13). In caso di rinvio della riscossione della mezza prestazione di vecchiaia, il salario annuo (art. 7 cpv. 2) deve ammontare ad almeno un terzo del salario annuo riscosso dall'assicurato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 13).

⁵ Se la riscossione della rendita di vecchiaia viene anticipata o rinviata, l'istituto di previdenza deve adeguare corrispondentemente l'aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle disp. trans. della modifica della presente legge del 3 ott. 2003²¹).

⁶ Se l'assicurato riscuote anticipatamente la mezza prestazione di vecchiaia, gli importi limite giusta gli articoli 2, 7, 8 e 46 sono dimezzati.

⁷ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che:

- a. l'assicurato può riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia prima di compiere i 59 anni;
- b. le possibilità di riscuotere anticipatamente o di rinviare le prestazioni di vecchiaia siano graduate in modo più dettagliato di quanto previsto nei capoversi 1 e 3.

⁸ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, oltre all'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LFLP²², l'assicurato può operare ulteriori versamenti per compensare in tutto o in parte la riduzione della rendita in caso di riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia. Provvede in tal ambito a garantire che non vengano versate prestazioni più elevate di quelle che, senza detti ulteriori versamenti, sarebbero versate al raggiungimento dell'età ordinaria regolamentare di pensionamento.

Art. 14 cpv. 1

¹ La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia (aliquota di conversione) che l'assicurato ha acquisito raggiungendo l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 13 o all'inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13a capoverso 1.

Art. 17 Rendita per figli

¹ Gli assicurati che riscuotono una rendita di vecchiaia giusta gli articoli 13 e 13a hanno diritto a una rendita per figli d'importo equivalente a quella per orfani per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

² Se riscuotono una mezza rendita di vecchiaia, la rendita per figli è dimezzata.

²¹ Queste disposizioni transitorie della modifica del 3 ott. 2003 concernono la 1^a revisione della LPP; RS **831.40**; FF **2003 5803**

²² RS **831.42**



Disposizione transitoria nell'ambito della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003 (11^a revisione dell'AVS)

Aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne

A partire dall'entrata in vigore dell'11^a revisione dell'AVS, l'età ordinaria di pensionamento delle donne prevista nella LAVS vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP.

5. Legge del 17 dicembre 1993²³ sul libero passaggio

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il versamento anticipato di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 13a della legge federale del 25 giugno 1982²⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le altre possibilità regolamentari di anticipazione sono considerate caso di previdenza solo nella misura in cui l'assicurato fa effettivamente valere il suo diritto alla prestazione di vecchiaia. In caso di versamento anticipato di una parte della prestazione di vecchiaia, il diritto alla prestazione d'uscita è ridotto in modo corrispondente. Per contro, se l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento anticipato al momento della sua uscita dall'istituto di previdenza e non esercita attività lucrativa e non è annunciato quale disoccupato, è possibile unicamente il versamento della prestazione di vecchiaia legale o regolamentare.

6. Legge federale del 20 marzo 1981²⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 22 Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPG²⁶, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.

7. Legge federale del 19 giugno 1992²⁷ sull'assicurazione militare

Art. 29 cpv. 3 e 3^{bis}

³ Sull'indennità giornaliera devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

^{3bis} Questi contributi sono assunti per metà dall'assicurato e per metà dall'assicurazione militare.

²³ RS 831.42

²⁴ RS 831.40

²⁵ RS 832.20

²⁶ RS 830.1

²⁷ RS 833.1

Art. 43 cpv. 1

¹ Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto i 65 anni, nonché le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto i 65 anni.

Art. 47 cpv. 1

¹ Dal momento in cui l'assicurato invalido ha raggiunto i 65 anni, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è versata come rendita di vecchiaia calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

Art. 51 cpv. 4

⁴ Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto i 65 anni, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto i 65 anni, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante un guadagno corrispondente al 20 per cento del guadagno massimo assicurato.

8. Legge del 25 settembre 1952²⁸ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 19a cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} I contributi sono assunti per metà dalla persona che presta servizio e per metà dal Fondo di compensazione delle indennità per perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952²⁹ sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Art. 27 cpv. 1 e 2

¹ Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS³⁰, eccettuate le persone assicurate conformemente all'articolo 2 della legge sull'AVS.

²⁸ RS 834.1

²⁹ RS 836.1

³⁰ RS 831.10; FF 2003 5781



² Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo corrispondente alle loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 13 franchi. I contributi di questi assicurati nonché i contributi secondo la tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto fra la percentuale summenzionata e l'aliquota di contribuzione non ridotta secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. Gli articoli 9^{bis} e 10 di tale legge sono applicabili per analogia.

9. Legge del 25 giugno 1982³¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b e f

¹ È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) colui che:

- a. in quanto salariato (art. 10 LPG³²) è assicurato nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è tenuto a pagare i contributi per il reddito di un'attività dipendente;
- b. in quanto datore di lavoro (art. 11 LPG) è tenuto a pagare i contributi giusta l'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946³³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- b. *concerne soltanto il testo tedesco*
- f. le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

Art. 8 cpv. 1 lett. d

¹ L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- d. ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 LAVS³⁴ né percepisce anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS o una prestazione intera di vecchiaia della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 13a della legge federale del 25 giugno 1982³⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 13 cpv. 3

Abrogato

³¹ RS 837.0

³² RS 830.1

³³ RS 831.10; FF 2003 5781

³⁴ RS 831.10; FF 2003 5781

³⁵ RS 831.40

Art. 18c Entità del diritto in caso di riscossione di prestazioni di vecchiaia

¹ Per gli assicurati che riscuotono anticipatamente la mezza rendita di vecchiaia dell'AVS o una parte delle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, il diritto all'indennità corrisponde al massimo a un'idoneità al collocamento del 50 per cento.

² Insieme alle rendite di vecchiaia anticipate dell'AVS e alle prestazioni di vecchiaia anticipate della previdenza professionale e a un guadagno intermedio, l'indennità giornaliera non deve superare il guadagno assicurato percepito prima dell'inizio della riscossione anticipata.

³ Le prestazioni di vecchiaia ordinarie o anticipate di un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia sono dedotte dall'indennità di disoccupazione sempre che non vi sia riscossione anticipata secondo il capoverso 1.

Art. 22a cpv. 2, primo periodo

² La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. ...



Testo in votazione

Decreto federale relativo al finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

del 3 ottobre 2003

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 106 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Essa [la *tassa commisurata agli introiti dei casinò*] è impiegata per finanziare l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 112 cpv. 3 lett. c e cpv. 5

³ L'assicurazione è finanziata:

- c. con le quote dei proventi destinate all'assicurazione derivanti dai supplementi dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 130 capoversi 3–5.

⁵ Le prestazioni della Confederazione sono prioritariamente coperte con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate, nonché con le quote dei proventi derivanti dai supplementi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 130 cpv. 4–7

⁴ Appena si renda necessario per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i capoversi 1 e 3 e secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e possono essere aumentate per legge di 1,0 punti percentuali.

⁵ Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i capoversi 1 e 3 e secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e sono aumentate di 0,8 punti percentuali. Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore.

¹ FF 2000 1651

² RS 101

⁶ Il prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto secondo i capoversi 3 e 4 è devoluto all'assicurazione vecchiaia e superstiti. Una quota del medesimo è accreditata di volta in volta alle riserve della Confederazione per questa assicurazione. Tale quota corrisponde al massimo alla quota percentuale della Confederazione nelle spese dell'assicurazione.

⁷ Una quota del prodotto del supplemento dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione invalidità è accreditata per legge alla Confederazione. Essa serve a coprire l'aumento dei contributi federali alle spese di questa assicurazione conseguente alla crescita demografica e tiene conto inoltre del maggior onere derivante alla Confederazione dal quoziente di invalidità. La quota della Confederazione corrisponde al massimo al 15 per cento del prodotto del supplemento dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione invalidità.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.



Testo in votazione

Legge federale

che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo

del 20 giugno 2003

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001¹,
decreta:*

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta (Imposizione della coppia e della famiglia)

Art. 9, rubrica e cpv. 2 e 3

Coniugi; genitori; figli sotto l'autorità parentale

² I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio ne dichiarano il reddito insieme al proprio; per i proventi da attività lucrativa, il figlio è tuttavia assoggettato separatamente all'imposta.

³ Se i genitori non sono tassati congiuntamente ma esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio ne dichiara il reddito.

Art. 13 cpv. 3 lett. a

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 23 lett. f

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 33 cpv. 1 lett. c, c^{bis} e g, nonché cpv. 2

¹ Sono dedotti dai proventi:

c. *concerne soltanto il testo tedesco*

¹ FF 2001 2655

² RS 642.11

c^{bis}. le spese comprovate, ma al massimo 6300 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori:

1. nel caso di famiglie monoparentali,
2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione,
3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa,
4. se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio;

g. i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento egli provvede, fino a concorrenza di un importo forfettario. Questo importo si calcola separatamente per ciascun Cantone in funzione della media cantonale dei premi. Le riduzioni dei premi sono considerate individualmente. In caso di genitori non tassati congiuntamente, l'importo forfettario per i figli ancora in corso di formazione può essere fatto valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, l'importo forfettario può essere fatto valere per metà da ciascuno di loro. Il Consiglio federale disciplina i particolari;

² Il Consiglio federale disciplina la deduzione secondo il capoverso 1 lettera c^{bis}.

Art. 35 cpv. 1

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni contribuente, una deduzione generale di 1300 franchi;
- b. per ogni figlio minorenne o in corso di formazione al cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione per figli di 8400 franchi. In caso di genitori non tassati congiuntamente, la deduzione per i figli ancora in corso di formazione può essere fatta valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, la deduzione può essere fatta valere per metà da ciascuno di loro;
- c. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa e al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5100 franchi, una deduzione per sostentamento da 5100 a 8200 franchi; la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera b;
- d. per il contribuente che vive da solo o da solo in comunione domestica con figli o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per economia domestica di 10 000 franchi;
- e. per il contribuente che vive da solo in comunione domestica con figli minorenni o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per famiglia monoparentale del 3 per cento del reddito netto, ma al massimo 5000 franchi.



Art. 36 cpv. 1 e 2

¹ L'imposta per anno fiscale è:

– fino a 13 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	0.— franchi 0.75 franchi di più;
– fino a 19 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	48.75 franchi 1.50 franchi di più;
– fino a 27 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	165.75 franchi 3.— franchi di più;
– fino a 35 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	399.75 franchi 4.— franchi di più;
– fino a 42 900 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	711.75 franchi 5.— franchi di più;
– fino a 50 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	1 101.75 franchi 6.— franchi di più;
– fino a 58 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	1 569.75 franchi 7.— franchi di più;
– fino a 66 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	2 115.75 franchi 8.— franchi di più;
– fino a 76 400 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	2 923.75 franchi 9.— franchi di più;
– fino a 86 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	3 814.75 franchi 10.— franchi di più;
– fino a 97 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	4 904.75 franchi 11.— franchi di più;
– fino a 108 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	6 092.75 franchi 11.50 franchi di più;
– fino a 115 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	6 897.75 franchi 12.— franchi di più;
– fino a 140 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	9 897.75 franchi 12.50 franchi di più;
– fino a 170 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	13 647.75 franchi 13.— franchi di più;
– fino a 563 400 franchi di reddito	64 789.75 franchi
– fino a 563 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	64 802.50 franchi 11.50 franchi di più.

² Per i contribuenti tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), il reddito che determina l'aliquota d'imposta è ottenuto dividendo per 1,9 il reddito globale imponibile.

Art. 38 cpv. 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 86 Struttura della tariffa

¹ La tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e dei premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d e art. 212 cpv. 1 lett. a e b), nonché delle deduzioni e degli sgravi per oneri familiari (art. 213 e art. 214 cpv. 2).

² Le trattenute concernenti i coniugi non separati legalmente o di fatto ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa sono calcolate secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei loro redditi (art. 9 cpv. 1), nonché degli importi forfettari e delle deduzioni di cui al capoverso 1.

Art. 105 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 155 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 212 Deduzioni generali

¹ Sono dedotti dai proventi:

- a. i premi e i contributi per le indennità di perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- b. i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento egli provvede, fino a concorrenza di un importo forfettario. Questo importo si calcola separatamente per ciascun Cantone in funzione della media cantonale dei premi. Le riduzioni dei premi sono considerate individualmente. In caso di genitori non tassati congiuntamente, l'importo forfettario per i figli ancora in corso di formazione può essere fatto valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, l'importo forfettario può essere fatto valere per metà da ciascuno di loro. Il Consiglio federale disciplina i particolari;
- c. le spese comprovate, ma al massimo 7000 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori:
 1. nel caso di famiglie monoparentali,
 2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione,
 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa,



4. se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio.

² Il Consiglio federale disciplina la deduzione secondo il capoverso 1 lettera c.

³ Per il resto si applica l'articolo 33.

Art. 213 cpv. 1

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni contribuente, una deduzione generale di 1400 franchi;
- b. per ogni figlio minorenne o in corso di formazione al cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione per figli di 9300 franchi. In caso di genitori non tassati congiuntamente, la deduzione per i figli ancora in corso di formazione può essere fatta valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, la deduzione può essere fatta valere per metà da ciascuno di loro;
- c. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa e al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5600 franchi, una deduzione per sostentamento da 5600 a 9000 franchi; la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera b;
- d. per il contribuente che vive da solo o da solo in comunione domestica con figli o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per economia domestica di 11 000 franchi;
- e. per il contribuente che vive da solo in comunione domestica con figli minorenni o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per famiglia monoparentale del 3 per cento del reddito netto, ma al massimo 5500 franchi.

Art. 214 cpv. 1 e 2

¹ L'imposta per anno fiscale è:

– fino a 14 300 franchi di reddito	0.— franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	0.75 franchi di più;
– per 21 500 franchi di reddito	54.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	1.50 franchi di più;
– per 30 100 franchi di reddito	183.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	3.— franchi di più;
– per 38 700 franchi di reddito	441.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	4.— franchi di più;
– per 47 300 franchi di reddito	785.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	5.— franchi di più;

– per 55 900 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	1 215.00 franchi 6.— franchi di più;
– per 64 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	1 731.00 franchi 7.— franchi di più;
– per 73 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	2 333.00 franchi 8.— franchi di più;
– per 84 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	3 221.00 franchi 9.— franchi di più;
– per 95 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	4 202.00 franchi 10.— franchi di più;
– per 107 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	5 402.00 franchi 11.— franchi di più;
– per 119 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	6 711.00 franchi 11.50 franchi di più;
– per 126 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	7 596.50 franchi 12.— franchi di più;
– per 154 200 franchi di reddito e, per 100 franchi di reddito in più,	10 896.50 franchi 12.50 franchi di più;
– per 187 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	15 021.50 franchi 13.— franchi di più;
– per 620 900 franchi di reddito	71 402.50 franchi
– per 621 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,	71 415.00 franchi 11.50 franchi di più.

² Per i contribuenti tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), il reddito che determina l'aliquota d'imposta è ottenuto dividendo per 1,9 il reddito globale imponibile.

Art. 214a Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

¹ Per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 38, l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214. Le deduzioni sociali di cui all'articolo 213 non sono ammesse.

² Per il resto si applica l'articolo 38.

Art. 216 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco



2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (Imposizione dei coniugi e della famiglia)

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni.

⁴ I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio ne dichiarano il reddito e la sostanza insieme ai propri. Se i genitori non sono tassati congiuntamente ma esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio ne dichiara il reddito e la sostanza. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono assoggettati separatamente all'imposta.

Art. 6a Successione fiscale

¹ Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

² Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della sua quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'aliquota legale secondo il diritto svizzero.

Art. 6b Responsabilità e responsabilità solidale

¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde soltanto della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolubile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.

² La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

³ Con il contribuente rispondono solidalmente:

- a. i figli soggetti all'autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;
- b. i soci domiciliati in Svizzera di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;
- c. i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute dal commerciante o dal mediatore per tale attività, quando questi ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;

³ RS 642.14

- d. le persone che liquidano imprese o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, alienano o realizzano fondi siti nel Cantone, nonché crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

⁴ L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con il successore fiscale per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non è data responsabilità quando l'interessato prova di aver usato tutta la diligenza imposta dalle circostanze.

Art. 7 cpv. 4 lett. g

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- g. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti che il contribuente percepisce per se stesso in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché degli alimenti che uno dei genitori percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale;

Art. 9 cpv. 2 lett. c, c^{bis}, g e k

² Sono deduzioni generali:

- c. *concerne soltanto il testo tedesco.*

^{c^{bis}} le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori:

1. nel caso di famiglie monoparentali,
2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione,
3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa,
4. se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio;

g. i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione e al cui mantenimento egli provvede, fino a concorrenza di un importo forfettario stabilito in base alla media cantonale dei premi. Le riduzioni dei premi vengono considerate individualmente;

- k. *abrogata*

Art. 11

¹ Il minimo esistenziale del contribuente è esente d'imposta.



² Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La riduzione è garantita assoggettando il reddito complessivo imponibile dei coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica a un'aliquota corrispondente a una frazione fissa di tale reddito.

³ Una riduzione equivalente si applica anche ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o con persone bisognose d'assistenza e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento.

⁴ Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

⁵ Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

Art. 33 cpv. 3

³ Le spese professionali, i premi d'assicurazione e le deduzioni per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente.

Art. 54 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 72e Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica
del 20 giugno 2003

¹ Entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2003 della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione al nuovo testo degli articoli 3 capoversi 3 e 4, 6a, 6b, 7 capoverso 4 lettera g, 9 capoverso 2 lettere c, c^{bis}, g e k, 11, 33 capoverso 3.

² Scaduto questo termine, è applicabile l'articolo 72 capoverso 2.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta (Imposizione della proprietà abitativa)

Art. 16 cpv. 4

⁴ Non rientra nel reddito imponibile il valore locativo di immobili privati o di parti di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

⁴ RS 642.11

Art. 18 cpv. 2, quarto periodo

² ... Sono considerati debiti commerciali i mutui per i quali il contribuente rende verosimile che servono all'attività indipendente. A tale scopo non è determinante il fatto che i valori patrimoniali che servono come garanzia appartengano alla sostanza privata.

Art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Abrogati

Art. 32

¹ Per beni mobili privati, il contribuente può dedurre le spese d'amministrazione di terzi come pure le imposte alla fonte estere non ripetibili o computabili.

² Il contribuente può dedurre le spese immobiliari (spese di manutenzione, premi d'assicurazione e spese d'amministrazione di terzi) degli immobili privati che loca o affitta a terzi. Se soltanto una parte dell'immobile è locata a terzi, queste spese sono da prendere in considerazione proporzionalmente. Le parti dell'immobile utilizzate dal contribuente nell'ambito di un'attività lucrativa indipendente sono considerate locate.

³ Per immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione al suo domicilio ai sensi dell'articolo 3 per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito, può essere dedotta la parte delle spese immobiliari effettive che supera i 4000 franchi.

⁴ Non sono deducibili le spese di manutenzione assunte dal contribuente per riattare un immobile recentemente acquistato, la cui manutenzione è stata manifestamente trascurata dal proprietario precedente.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla cura dei monumenti possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

⁶ Dal reddito lordo della sostanza privata ai sensi degli articoli 20 e 21 e fino a concorrenza di tale reddito può essere dedotta la parte di interessi maturati su debiti privati che non si riferisce a immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti vicine a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari fra terzi.

Art. 33 cpv. 1 lett. a e j, nonché cpv. 1^{bis}

¹ Sono dedotti dai proventi:

a. *abrogata*



- j. gli interessi sui mutui privati contratti per il finanziamento di un mutuo concesso a una persona giuridica del settore delle piccole e medie imprese, se a tale scopo sono costituiti in pegno gli immobili privati che il contribuente ha a disposizione per uso proprio e se la persona giuridica versa un interesse sul mutuo conforme all'uso locale.

^{1bis} I contribuenti che acquistano per la prima volta al loro domicilio secondo l'articolo 3 immobili o parti di immobili per uso proprio possono dedurre gli interessi maturati su tali debiti privati; la deduzione ammonta a 15 000 franchi al massimo per i coniugi non separati legalmente o di fatto e a 7500 franchi per gli altri contribuenti. Questi importi possono essere dedotti interamente durante i primi cinque anni; in seguito sono ridotti in modo lineare di 20 punti percentuali l'anno.

Titolo che precede l'art. 33a

Sezione 5a: Risparmio per l'alloggio: sgravi fiscali

Art. 33a

¹ Il contratto di risparmio per l'alloggio è il contratto con il quale una persona di età inferiore ai 45 anni domiciliata in Svizzera costituisce un avere di risparmio in vista di acquistare per la prima volta a titolo oneroso la proprietà di un'abitazione destinata all'uso proprio nel suo domicilio in Svizzera.

² La durata del contratto è di cinque anni al minimo e di dieci anni al massimo. I versamenti annuali sul conto di risparmio per l'alloggio non devono eccedere il 16 per cento dell'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'avere di risparmio non può essere costituito in pegno.

³ I versamenti effettuati sul conto di risparmio per l'alloggio possono essere dedotti dai proventi.

⁴ Alla scadenza del contratto, il capitale e gli interessi maturati su di esso sono imponibili a titolo di reddito.

⁵ L'imposizione è differita nella misura in cui l'avere di risparmio è utilizzato entro due anni dalla scadenza del contratto per l'acquisto di un immobile destinato all'uso proprio. L'imposta è riscossa a posteriori se, nei cinque anni seguenti l'acquisto, l'utilizzazione dell'immobile è modificata durevolmente o la proprietà del medesimo è ceduta a un terzo senza utilizzare il ricavo per l'acquisto in Svizzera di un immobile sostitutivo destinato al medesimo uso.

⁶ Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina le forme di risparmio per l'alloggio che entrano in considerazione. Definisce le nozioni di primo acquisto e stabilisce segnatamente:

- a. il ritmo dei versamenti;
- b. il loro importo minimo annuo;
- c. la capitalizzazione degli interessi;

⁵ RS 831.40

- d. le cause di un termine anticipato del contratto di risparmio per l'alloggio (in particolare l'investimento nell'acquisto di un'abitazione destinata all'uso proprio, la fine dell'assoggettamento all'imposta in virtù dell'appartenenza fiscale personale alla Svizzera, l'assenza di versamenti periodici sul conto di risparmio per l'alloggio, l'esecuzione forzata);
- e. le condizioni di assunzione del contratto da parte degli eredi e del coniuge superstite.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (Imposizione della proprietà abitativa)

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ I Cantoni riscuotono le seguenti imposte:

- a. un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, compresa un'imposta sulle abitazioni secondarie;

Art. 4a Imposizione delle abitazioni secondarie

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate a un'imposta sulle abitazioni secondarie se nel Cantone dispongono per uso privato di immobili o parti di immobili privati in ragione del loro diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito. Quest'imposta surroga l'imposta sul reddito e sulla sostanza concernente l'immobile e il suo provento. È prelevata nel luogo di situazione dell'immobile secondo un'aliquota dell'1 per cento al massimo sulla base del valore determinante per l'imposta sulla sostanza prima di dedurne i debiti.

² L'abitazione secondaria e il provento della sua locazione sono anch'essi soggetti all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel luogo di domicilio della persona fisica.

³ Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, emana le disposizioni d'esecuzione necessarie all'applicazione del presente articolo. Definisce in particolare la nozione di abitazione secondaria e determina i metodi per evitare la doppia imposizione.

Art. 7 cpv. 1 e 4 lett. m

¹ Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza, da istituzioni di previdenza nonché da rendite vitalizie.

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- m. il valore locativo di immobili o parti di immobili privati di cui il contribuente dispone per uso privato in ragione del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

⁶ RS 642.14



Art. 8 cpv. 2, secondo periodo

² ... Sono considerati debiti commerciali i mutui per i quali il contribuente rende verosimile che servono all'attività indipendente. A tale scopo non è determinante il fatto che i valori patrimoniali che servono come garanzia appartengano alla sostanza privata.

Art. 9 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 2 lett. a e l, nonché cpv. 2^{bis}

¹ Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Non sono deducibili le spese di manutenzione assunte dal contribuente per riattare un immobile recentemente acquistato, la cui manutenzione è stata manifestamente trascurata dal proprietario precedente. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese necessarie.

^{1bis} Dal reddito lordo della sostanza privata e fino a concorrenza di tale reddito può essere dedotta la parte di interessi maturati su debiti privati che non si riferisce a immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

^{1ter} Per immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione al suo domicilio ai sensi dell'articolo 3 per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito, può essere dedotta la parte delle spese immobiliari effettive che supera i 4000 franchi.

² Sono deduzioni generali:

a. *abrogata*

1. gli interessi sui mutui privati contratti per il finanziamento di un mutuo concesso a una persona giuridica del settore delle piccole e medie imprese, se a tale scopo sono costituiti in pegno gli immobili privati che il contribuente ha a disposizione per uso proprio e se la persona giuridica versa un interesse sul mutuo conforme all'uso locale.

^{2bis} I contribuenti che acquistano per la prima volta al loro domicilio secondo l'articolo 3 immobili o parti di immobili per uso proprio, possono dedurre gli interessi maturati su tali debiti privati; la deduzione ammonta a 15 000 franchi al massimo per i coniugi non separati legalmente o di fatto e a 7500 franchi per gli altri contribuenti. Questi importi possono essere dedotti interamente durante i primi cinque anni; in seguito sono ridotti in modo lineare di 20 punti percentuali l'anno.

Art. 9a Risparmio per l'alloggio: sgravi fiscali

¹ I versamenti annuali su un conto di risparmio per l'alloggio che fruiscono di sgravi fiscali nell'imposta federale diretta possono essere dedotti fino a concorrenza del 16 per cento dell'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'avere di risparmio non può essere costituito in pegno.

⁷ RS 831.40

² L'avere di risparmio per l'alloggio e gli interessi maturati su di esso sono esenti dall'imposta sulla sostanza.

³ Alla scadenza del contratto, il capitale e gli interessi maturati su di esso sono imponibili a titolo di reddito.

⁴ L'imposizione è differita nella misura in cui l'avere di risparmio è utilizzato entro due anni dalla scadenza del contratto per l'acquisto di un immobile destinato all'uso proprio nel luogo di domicilio in Svizzera. L'imposta è riscossa a posteriori se nei cinque anni seguenti l'acquisto l'utilizzazione dell'immobile è modificata durevolmente o se la proprietà del medesimo è ceduta a un terzo senza esservi costretto e senza utilizzare il ricavo per un acquisto sostitutivo ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 lettera e.

Art. 72d Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio
Fino all'entrata in vigore delle nuove norme federali in materia di sgravi fiscali sui risparmi per l'alloggio, i Cantoni possono mantenere in vigore le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.

Art. 72f Adeguamento delle legislazioni cantonali alle modifiche
del 20 giugno 2003

¹ Per il 1° gennaio 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 2 capoverso 1 lettera a, 4a, 7 capoversi 1 e 4 lettera m, 8 capoverso 2 secondo periodo, 9 capoversi 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 2 lettere a e l e 2^{bis} e 9a modificati il 20 giugno 2003.

² Entrate in vigore le modifiche, è applicabile l'articolo 72 capoverso 2.

5. Legge federale del 19 marzo 1965⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Imposizione della proprietà abitativa)

Art. 3b cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. b

¹ Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

- b. la pigione di un'abitazione e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tener conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione. Per un'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario è preso in considerazione come spese di pigione solo l'importo forfettario per le spese accessorie;



³ Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

- b. spese di manutenzione di edifici e interessi ipotecari, spese accessorie comprese, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. Per un'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario il ricavo lordo corrisponde all'importo massimo delle spese di pigione (art. 5 cpv. 1 lett. b).

Art. 3c cpv. 2 lett. f

² Non sono computati come redditi determinanti:

- f. il valore locativo dell'abitazione abitata dal proprietario o dall'usufruttuario.

6. Legge federale del 13 ottobre 1965⁹ sull'imposta preventiva (Imposizione della proprietà abitativa)

Art. 12 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Per gli interessi maturati sui risparmi per l'alloggio che fruiscono di sgravi fiscali, il credito fiscale sorge alla scadenza del contratto di risparmio per l'alloggio.

Art. 29 cpv. 3

³ L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi legittimi (destinazione finalizzata del risparmio per l'alloggio, cessazione anticipata dell'appartenenza fiscale in seguito a partenza per l'estero, matrimonio, morte, scioglimento di una persona giuridica, fallimento ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

7. Legge federale del 27 giugno 1973¹⁰ sulle tasse di bollo

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 6 cpv. 1 lett. h

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- h. i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della fondazione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente 1 milione di franchi.

⁹ RS 642.21

¹⁰ RS 641.10

Art. 13 cpv. 1, 3 lett. c-f, 4 e 5

¹ La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

³ Sono negoziatori di titoli:

- c. *abrogata*
- d. le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;
- e. i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;
- f. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici, assieme ai loro istituti, per quanto espongano nei loro conti più di 10 milioni di franchi di documenti imponibili secondo il capoverso 2, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

⁴ Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

- a. gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 1982¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni¹², il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;
- b. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹³ sul libero passaggio;
- c. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985¹⁴ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
- d. le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a-c e sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

⁵ Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f: il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

¹¹ RS 831.40

¹² RS 220

¹³ RS 831.425

¹⁴ RS 831.461.3



Art. 14 cpv. 1 lett. h

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- h. la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore sono parti contraenti straniere.

Art. 17 cpv. 2 e 4

² Egli deve la metà della tassa:

- a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;
- b. se è contraente: per sé stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

⁴ La tassa dovuta dai negozianti di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

Art. 17a Investitori esentati

¹ Sono investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2:

- a. gli Stati esteri e le banche centrali;
- b. i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994¹⁵ sui fondi d'investimento;
- c. i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;
- d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
- e. gli istituti esteri di previdenza professionale;
- f. le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;
- g. le società estere le cui azioni sono quotate in una borsa riconosciuta, nonché le società estere consolidate loro affiliate.

² Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.

³ Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:

- a. che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e
- c. che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

¹⁵ RS 951.31

Art. 19 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

¹ Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

² La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² I numeri I 1, 2 e 7 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.*

³ I numeri I 3–6 entrano in vigore il 1° gennaio 2008. Il Consiglio federale può mettere in vigore anticipatamente l'articolo 33a della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶ sull'imposta federale diretta, l'articolo 9a della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e gli articoli 12 capoverso 1^{ter} e 29 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁸ sull'imposta preventiva. L'articolo 72d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni entra in vigore il 1° gennaio 2005.

* In caso d'accettazione della LF da parte del popolo, a seguito della modifica del 19 dic. 2003 (FF **2003** 7141), l'entrata in vigore dei n. I 1, 2 e 7 viene postposta al 1° gen. 2005.

¹⁶ RS **642.11**

¹⁷ RS **642.14**

¹⁸ RS **642.21**

PP Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 16 maggio 2004:

- Sì alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (11^a revisione dell'AVS)
- Sì al decreto federale relativo al finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
- Sì alla legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo